Tra Chiesa e Stato assoluto: la sinodalità nel giurisdizionalismo subalpino

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:
This version is available http://hdl.handle.net/2318/88426 since

Publisher:
Catania

Terms of use:
Open Access
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)
REPRIASENTATIO

SINODALITÀ ECCLESIALE
E INTEGRAZIONE POLITICA

a cura di
Adolfo Longhitano

QUADERNI DI SYNAXIS 20
SYNAXIS XXIV/3 - 2006

GIUNTI

STUDIO TEOLOGICO S. PAOLO
CATANIA
(Quaderni di Synaxis ; 20)
262.9 CDD-21 SBN Pal0207282

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

www.studiosanpaolo.it
www.giunti.it

© 2007 Studio Teologico S. Paolo, Catania
© 2007 Giunti Progetti Educativi, Firenze
Prima edizione: aprile 2007

Ristampa Anno
6 5 4 3 2 1 0 2011 2010 2009 2008 2007

Stampato presso Giunti Industrie Grafiche S.p.A. – Stabilimento di Prato
REPRIAESNTATIO

SINODALITÀ ECCLESIALE
E INTEGRAZIONE POLITICA

Atti del Convegno di Studi organizzato
dallo Studio Teologico S. Paolo
e dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Catania

Catania 21-22 aprile 2005

a cura di
ADOLFO LONGHITANO
TRA CHIESA E STATO ASSOLUTO: 
LA SINODALITÀ NEL GIURISDIZIONALISMO SUBALPINO

ALBERTO LUPANO

Debbò un ringraziamento particolare all’amico professore Orazio Condorelli il quale mi ha invitato a parlare in questo convegno. Ho accettato volentieri anche perché, 15 anni fa, proprio qui a Catania ho iniziato la mia vita universitaria seguendo i corsi di dottorato di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno che avevano come coordinatore il professore Manlio Bellomo.

Questa relazione vuole presentare in breve il profilo della sinodalità secondo la dottrina dei canonisti giurisdizionalisti attivi in area subalpina soprattutto nel Settecento.

1. SINODALITÀ E GIURISDIZIONALISMO

È noto che la dimensione conciliare nella storia della Chiesa ha sempre avuto un rilievo notevole e che le deliberazioni conciliari sono tra le fonti del diritto canonico: prime fra tutte le deliberazioni dei concili ecumenici.

In prospettiva storico-dottrinale si può parlare di diversi modi di interpretare la sinodalità o la conciliarità1. Una di queste interpretazioni è

---

1 Associato di Storia del Diritto Medievale e Moderno presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino.

1 Per una esaustiva bibliografia sull’argomento in prospettiva ecclesiale, storica e giuridica, rimanda alle relazioni di V. PERI, Carattere storico delle funzioni, istituzioni e concezioni sinodali; O. CONDORELLI, Sinodalità, consenso, «repraesentatio»: spunti nel pensiero teologico e canonistico (secoli XII-XIV); A. LONGHITANO, «Repraesentatio» e partecipazione nell’ordinamento diocesano; G. RUGGERI, «Communio» e «repraesentatio», tutte
data dal giurisdizionalismo in generale che costruisce un modello particolare per impostare i rapporti tra Stato e Chiesa.

Gli autori giurisdizionalisti, in area cattolica, a partire dal Cinquecento, sostengono l’assolutismo dei sovrani e quella loro politica per cui lo Stato esercita un’ingerenza più o meno larga nella vita della Chiesa.

L’atteggiamento del giurisdizionalismo nei confronti della sinodalità rispecchia le differenti venature della corrente, ma vi sono caratteri comuni.

In generale si può affermare che esiste convergenza su alcuni punti e che il giurisdizionalismo è sempre favorevole ai sinodi come fonti del diritto canonico. Perché i concili esprimono comunque un’attività assembleare, un operato che dovrebbe rispecchiare la struttura della Chiesa primitiva più aderente alla realtà dei tempi apostolici. Il sinodo di qualunque livello sarebbe, nella visione della maggioranza dei giurisdizionalisti, una espressione quasi ‘democratica’ della vita ecclesiale, in quanto il risultato dell’attività sinodale tende comunque a configurarsi come atto di volontà espresso da una maggioranza.

Le decisioni dei concili ecumenici sono specialmente apprezzate, perché l’espressione conciliare, secondo i giurisdizionalisti, appare ben distante, anzi antitetica, rispetto al potere ‘monarchico’ del sommo pontefice.

Pubblicate in questo volume di atti congressuali. Poiché il mio contributo riguarda il Settecento, sulla materia sinodale mi limito a ricordare: N. Jung, Concile, in Dictionnaire de Droit Canonique [= DDC], III, Paris 1942, 1268-1301; l’opera di P. Lambertini, De synodo dioecesana, in Benedicti xiv Opera omnia, XI, Prati 1844; infine, per una messa a punto generale dell’argomento nel XVIII secolo, suggerisco la consultazione del testo, divulgativo ma efficace, di L. Ferraris, Concilium, in [Prompta] Bibliotheca canonica iuridica moralis theologica nec non ascetica polemica rubricistica historica, II, Romae 1886, 419-452.

---


---

3 Sull’argomento cfr la visione di sintesi di A.C. Jemolo, Stato e Chiesa, cit., 138 ss.
e alla predominanza della curia pontificia nella vita della Chiesa. Per gli autori giurisdizionalisti il concilio ecumenico — o concilio generale — è sempre il vero detentore dell’infalibilità promessa da Cristo alla sua Chiesa, per la ragione che proprio nel concilio ecumenico si presume sia rappresentata la Chiesa intera.

In generale i giurisdizionalisti seguono l’opinione, sancita anche dalla *Dichiarazione del clerico gallicano* del 1682, per cui il concilio è superiore al papa. Lo stesso principio è stato solennemente proclamato anche dal sinodo diocesano di Pistoia del 1786, massima espressione del giansenismo italiano. È noto che la conseguenza principale di questa teoria consiste nell’ammettere la possibilità di presentare appello ad un futuro concilio contro una decisione papale. In età moderna il caso si è riproposto con gli appelli contro la bolla *Unigenitus* di condanna del giansenismo.

Di solito i giurisdizionalisti riconoscono al papa la potestà di convocare legittimamente il concilio ecumenico, e di presiedervi personalmente, ma precisano che il papa deve ricorrere alla collaborazione temporale dei sovrani, anche per favorire l’esecuzione delle deliberazioni conciliari.


---


6 M.A. De Dominis, *De republica ecclesiastica libri x*, Heidelbergae 1618, lib. i, cap. xii, n. 7.


10 Il pensiero del teologo pavese e il suo ruolo all’interno del giansenismo lombardo
Di fronte al Concilio di Trento il giudizio dei giurisdizionalisti oscilla: i più radicali, come Paolo Sarpi, parlano di gravi ingiustezze del papa per pilotare il concilio, dubitano della sua infallibilità perché non rappresentativo di tutta la Chiesa, dunque, secondo loro, non assistito dalla grazia divina e perciò non infallibile, o infallibile solo in parte. La maggioranza dei giurisdizionalisti riconosce la legittimità del tridentino, facendo delle distinzioni: prima di tutto si scinde tra disposizioni dogmatiche e disciplinari. Quelle dogmatiche sono considerate infallibili e obbligatorie; le disciplinari no, e si considerano soggette ad approvazione da parte dei principi. Così i giurisdizionalisti tentano di incasellare nella categoria di decreti disciplinari il maggior numero di disposizioni tridentine.

Il 'conciliarismo' di Costanza e Basilea ha indubbiamente influenzato di più la visione giurisdizionalista. Proprio al pensiero conciliarista Orazio Condorelli ha dedicato ampio spazio nella sua recente monografia.

Il pensiero giurisdizionalista settecentesco europeo si è nutrito anche di queste idee conciliariste, attingendo idee e suggestioni pure da Marsilio da Padova, dal gallicanesimo, dal luteranesimo, dall'anglicanesimo, dal giansenismo, insomma da tutte quelle correnti di pensiero che — a titolo differente — contestavano la supremazia pontificia, e della curia romana, nella vita ecclesiale.


12 O. Condorelli, Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisioni papali e dottrine sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV), Roma 2003, 94 ss.

14 Cfr, ad esempio, i quattro ponderosi volumi contenenti le classiche teorie curialiste
consideravano il sommo pontefice, titolare del primato petrino, vero arbitro di tutta la vita ecclesiale. Anzi, secondo certi curialisti, proprio la consapevolezza della suprema autorità pontificia avrebbe reso inutile o superflua persino la convocazione dei concili.

2. **I CANONISTI SUBALPINI DI SCUOLA GIURISDIZIONALISTA**

Si tratta di una scuola che nasce nei primi decenni del Settecento e prosegue fino al 1872-73 quando a Torino come in gran parte del regno d'Italia vengono meno le cattedre di diritto canonico\textsuperscript{15}.

Il giurisdizionalismo subalpino trova la sua origine remota nella politica ecclesiastica di Emanuele Filiberto di Savoia, di stampo gallico\textsuperscript{16}.

Ma il suo avvio è collegato soprattutto alle grandi riforme amministrative e alla riforma universitaria e scolastica realizzata da Vittorio Amedeo II re di Sicilia nel 1713, poi re di Sardegna nel 1720\textsuperscript{17}.


\textsuperscript{16} Sull’argomento, cfr i rilievi di sintesi di A. ERBA, *La Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiardo e assolutismo ducale (1580-1630)*, Roma 1979, 33 ss.

Nella sua opera di riforma il primo re sabaudo ricorre all’aiuto fondamentale di due collaboratori siciliani, Niccolò Pensabene e Francesco d’Aguirre, figure già studiate da Mario Condorelli.

Il re consegue il risultato di sottrarre la scuola al controllo della Chiesa e degli ordini regolari, afferma il monopolio dello Stato sull’istruzione.

Nell’Università di Torino nasce così una scuola canonistica, impostata dal d’Aguirre. Egli ha una formazione culturale connotata dall’antigesuitismo, inoltre è assai sensibile al giansenismo. Alle cattedre torinesi chiama dei docenti antigesuiti, giansenisti, appellanti e così via. Si crea una scuola tendenzialmente allineata alla politica ecclesiastica statuale, diretta dallo Stato nei corsi e nei contenuti. Questa scuola sostiene il principio che la Chiesa ha solo un’autorità spirituale, mai temporale, lo Stato ha invece il potere di vigilanza sulla realtà ecclesiale, oltre che di placet, exequatur, di appello per abuso e altro ancora. La scuola canonistica torinese evolve nel tempo, assume connotati differenzi. Dalle basi gallicane tradizionali in area sabauda, essa prosegue con accenti giansenisti, accenti anticurialisti e antiromani, poi nella seconda metà del Settecento ha assunto gli accenti di un giurisdizionalismo estremo, attraverso docenti come Chionio, Berardi, Bono e Baudisson. Infine si assiste ad un riepilogo delle dottrine di tutta la scuola nella prima metà dell’Ottocento grazie all’ultimo grande canonista torinese, il Nuytz.

---

18 Palermitano di nascita, il Pensabene rivestì in Piemonte importanti incarichi: fu conservatore dell’università dopo le riforme amedeane e ministro di Stato; fu licenziato in seguito al concordato del 1727 con la Santa Sede, a causa, dice il Vallauri, della sua strenua difesa dei diritti regi contro Roma. Su di lui cfr M. Viora, Le Costituzioni piemontesi, cit., 68; sul clima politico-culturale siciliano cfr soprattutto il saggio di M. Condorelli, Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo xvii, in Il diritto ecclesiastico 68 (1957), 1, 305-385, riedito in M. Condorelli, Scritti di storia e di diritto, Milano 1996, 3-83, per il Pensabene 25, nota 69; D. Balani, Toghe di Stato, cit., 8-9, nota 15 e passim.


20 Cfr le note precedenti.

21 In proposito mi sia consentito rinviare al mio recente contributo Verso il giurisdizionalismo, cit., 27 ss.
La sinodalità nel giurisdizionalismo subalpino

Premetto che la sinodalità non si colloca tra gli argomenti centrali trattati in via principale da questi canonisti. Se mai la sinodalità costituisce un argomento parallelo e strumentale per sostenere certe prerogative dello Stato contro il curialismo romano e pontificio.

Il fondatore della scuola è una personalità di eccezionale levatura scientifica e morale: Mario Agostino Campiani. Il Campiani è allievo di Gian Vincenzo Gravina e introduce a Torino il metodo storico-sistematico di insegnamento del diritto canonico, che comprende la ricerca critico-filologica sulle fonti. Si tratta di un metodo già applicato dal Gravina alla Sapienza di Roma.

È una tecnica di docenza del diritto canonico che in prospettiva curialista trova applicazione a Roma per tutta la seconda metà del Settecento: ad esempio, da parte di un canonista curialista come Giovanni Devoti. Non si tratta dunque di metodo di per sé giurisdizionalista. Dipende dall’uso che se ne fa. Come effettivamente a Torino avviene dopo il Campiani con canonisti settecenteschi talvolta anche molto radicali nella loro indagine critica sulle fonti tradizionali del diritto canonico.

Il Campiani parla secondo lo spirito del Gravina. Nel corso di istituzioni del diritto canonico critica molto l’eccessiva autorevolezza acquisita

---

22 Il Campiani insegnò a Torino prima istituzioni del diritto canonico, poi diritto canonico; soggiornò nella capitale sabauda dal 1721 al 1737. Esiste una biografia del canonista tardo-settecentesca, scritta da G. B. Somis, Elogio di Mario Agostino Campiani da Priverno professore di gius ecclesiastic o nella reale Università di Torino, s. l. e s. d. [ma Torino, 1787]. Essa è molto interessante perché, a distanza, il suo autore, filogiansenista, distorce il pensiero genuino del giurista romano e vuole di tutti i costi far risultare il giurisdizionalismo del canonista, creando una interpretazione durata a lungo: cfr, su questa linea, G. Ricuperati, Campiani, Mario Agostino, in DBI, 17, Roma 1974, 530 ss. Pietro Stella nega il presunto giurisdizionalismo del Campiani (P. Stella, Giurisdizionalismo e giansenismo, cit., 10-13); sulla stessa linea interpretativa si colloca il mio profilo del canonista in Verso il giurisdizionalismo, cit., 56-148.

23 Per tutti si veda A. Lauro, Devoti, Giovanni, in DBI, 39, Roma 1991, 598-603. Del Devoti resta famosa, anche per limpidità espositiva, la sua opera Institutionum canoniarum libri IV, Romeae 1785.

24 Ho avuto la buona sorte di ritrovare il testo del corso istituzionale nella biblioteca milanese dei marchesi Bianzù di Reaglie. Il manoscritto si intitola Cursus institutionum iuris pontificii ad hanc formam redactus a sapiensissimo antecessore regii taureinensis archigimnasi Mario Augustino Campiano a Priverno anno MDCCXXIV et Vespasianus Lodovicus Ignatius de Blandrate tridinensis artium liberalium magister et iuris utriusque baccalaureus
dalla dottrina ed evidenzia sempre che la dottrina corre il rischio di oscurare persino il significato genuino delle norme canoniche. Il Campiani è studioso di sensibilità giansenista. Non risulta propriamente un giurisdizionalista, rimpiange la Chiesa delle origini, la semplicità evangelica. Però esprime sempre profondo ossequio per le leggi ecclesiali vigenti e per la suprema indiscussa potestà legislativa e giurisdizionale del papa.


Tuttavia il Campiani sviluppa ragionamenti che sembrano particolari, un po’ arditi: ad esempio il Campiani si sofferma sulla possibilità che i laici intervengano ai concili; per il concilio ecumenico la esclude del tutto; per i sinodi nazionali e provinciali cita degli esempi che potrebbero giusti-


scripsit in regio taurinense archyginnasio MDCCXXIV. Ho analizzato l’opera, trascrivendone alcuni brani, in Verso il giurisdizionalismo subalpino, cit., 99-125.
ficare l’intervento dei laici, ma conclude sostenendo che la tesi negativa è la più corretta\textsuperscript{27}.

La partecipazione dei laici all’attività conciliare era, notoriamente, un cavallo di battaglia dei giurisdizionalisti\textsuperscript{28}, che in questo modo potevano giustificare la convocazione e la eventuale presenza dei sovrani alle deliberazioni sinodali ecumeniche. Il fatto che i Campiani ne parli, a livello di ipotesi, è forse emblematico della sua sensibilità giansenista. Nemmeno il Gravina, famoso per il suo spirito anticonformista, si spingeva a tanto\textsuperscript{29}.

Un altro canonista interessante della scuola torinese è Carlo Sebastiano Berardi\textsuperscript{30}, sacerdote e professore di diritto canonico, il quale prosegue con esiti particolarmente brillanti la corrente storico-filologica inaugurata dai Campiani (ma riesce anche ad allargare il discorso sulla sinodalità in ottica anticuriale). Resta celebre la sua opera rivolta alla revisione critica e al commento del \textit{Decretum Gratiani}\textsuperscript{31}.

\begin{footnotesize}
\begin{itemize}
\item \textsuperscript{27} «\textit{Utrum laici homines possint in concilium convenire. Et quod ad concilia provinciales, et nationum atinent non desunt exempla eorum qui interfuerunt [...]. Verum quamvis multi sint, et quae de laico ad concilia etiam universalis admittendos esse, inter quos Glossa in capite Adrianus [...] tamen receptor est eorum sententia qui laici consilium permissum esse scribunt, decernendi ac iudicandis facultatem non item» (M.A. CAMPIANI, \textit{Cursus institutionum iuris pontificii}, cit., lib. i, tit. 11, 38).
\item \textsuperscript{28} Per tutti cfr ancora A.C. JEMOLO, \textit{Stato e Chiesa}, cit., 141 e 176 ss. L’atteggiamento simile dei giansenisti del Settecento, come il vescovo di Pistoia Scipione de’ Ricci è rievocato da A.C. JEMOLO, \textit{Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione}, Bari 1928, 368 ss.
\item \textsuperscript{31} L’opera di revisione del \textit{Decretum} fu pubblicata in quattro volumi col titolo \textit{Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad emendationem codicum fidei exacti, difficilliores commoda interpretatione illustrati}, Augustae Taurinorum 1752-1757. Cfr
\end{itemize}
\end{footnotesize}
Il Berardi è un canonista ‘anfibio’. Nei testi destinati alla divulgazione, molto diffusi e ristampati fino alla prima metà del XIX secolo, egli si esprime talvolta in maniera audace, però in una prospettiva dottrinale non proprio ant curiale. Invece la sua personalità risulta assai differente negli scritti preparati in qualità di consulente del re di Sardegna: si tratta di pareri riguardanti la politica ecclesiastica interna sabauda, destinati a rimanere segreti, come l’Idea del governo ecclesiastico, edita soltanto nel 1963 da Arnaldo Bertola. In questo saggio il Berardi professa principi chiaramente giurisdizionalisti e antiromani, vicini alle tesi episcopali. Lo spirito del docente ammette il potere assoluto dei principi, ai quali spetta lo ius protectionis sulla Chiesa, oltre che la difesa dei vescovi e dei pastori contro gli ‘abusi’ papali. Il Berardi distingue tra Chiesa vera e propria e curia romana, istituzione, dice il canonista, incline per lo più a soddisfare le ambizioni temporali del papato. La curia è incapace di rinunciare al potere mondano, alla venalità, al lusso, ai privilegi. Ad essa il canonista torinese fa risalire le piaghe peggiori della Chiesa, tra cui segnala il trionfo del pontefice romano confermato nel suo potere monarchico assoluto non solo spirituale ma anche temporale.

Nella Chiesa vera e propria, secondo il Berardi, per autorità divina il potere dovrebbe essere esercitato dai vescovi. In tale prospettiva dunque l’attività sinodale sarebbe il naturale risultato del potere episcopale, ma essa risulta bloccata di fatto dalla curia romana che tutto vuole imbrigliare alle sue mire egemoniche universalì. Il Berardi dichiara inoltre che il papa (col centralismo romano) è responsabile della limitazione dei diritti del collegio.


32 Ad esempio si veda l’atteggiamento ortodosso sui concili espresso dal Berardi nei celebri Commentaria in ius ecclesiasticum universum, I, Mediolani 1847, 53-59.


episcopale; sostiene l’obbligo di osservare soltanto le leggi ecclesiastiche fondamentali, inderogabili da parte di chiunque; come accadeva nella Chiesa primitiva, si devono tenere in maggior conto i canoni conciliari piuttosto che le decretali pontificie. Le leggi ecclesiastiche fondamentali sono le più antiche, e secondo il docente, costituiscono il diritto canonico vero e proprio; giudica inoltre prive di obbligatorietà le decisioni della curia romana, la dottrina e la giurisprudenza canonica quando fossero in contrasto con le leggi fondamentali della Chiesa. Il pensiero del canonista apprezza i concili ecumenici, soprattutto quello di Trento: essi sono collocati in posizione centrale tra le leggi fondamentali della Chiesa, ma non nel senso corrente della definizione, bensì con una spiccata connotazione anticuriale e antipapale.

A proposito dei decreti tridentini, il Berardi accusa la curia romana di volere limitare in tutti i modi il valore e la portata del Concilio di Trento; proprio attraverso l’interpretazione della Congregazione del Concilio, dice Berardi, alcuni dei decreti tridentini più importanti sono stati snaturati o distrutti, perché erano contrari ai principi curiali.

La posizione del Berardi è ancora quella di un moderato rispetto alle dottrine espresse da Francesco Antonio Chionio. Il pensiero di quest’altro docente torinese settecentesco sulla sinodalità si inquadra nella sua visione ecclesiologica che è connotata da un assolutismo abbastanza consueto per l’epoca ma con sfumature che anticipano, per certi aspetti, le dottrine febroniane.

---

35 Ibid., parte 1, proposizione VIII, 134.
36 Ibid., parte 1, proposizioni I-X, 79-153.
37 Su Tridentino cfr ibid., parte II, proposizione I, 164, parte III, Proposizione V, 194-196.
38 Ibid., parte I, proposizioni VII, 123-124.
40 Così, almeno, mi sembra che risulti dall’analisi dell’opera del Chionio: cfr Verso il giurisdizionalismo, cit., 240.
Per il Chionio tutta la ‘essenza’ della religione cristiana consiste nel culto privato. Quanto esorbita la sfera personale della coscienza del fedele e diviene culto pubblico, per svolgersi legittimamente, senza danno per lo Stato, deve essere sottoposto all’autorizzazione del potere civile\textsuperscript{41}. Una simile concessione — relativa al ‘regimen publicum’, alla sfera di culto ‘esterno’ ecclesiale — è elargita dal principe secondo le circostanze e si tratta di privilegio sempre revocabile. La dominazione del principe, derivante da Dio, è assoluta sui sudditi anche come fedeli. Il sovrano ha il diritto e il dovere di controllare la comunità ecclesiale in ogni sua espressione\textsuperscript{42}. Riferito alla sinodalità, il corollario del pensiero del canonista significa che il concilio, specie quello ecumenico, non è più nemmeno una manifestazione di opinioni maggioritarie, di una specie di democrazia come la intendevano di solito i giurisdizionalisti: ma diventa, come ogni altro elemento di attività pubblica della Chiesa, soggetto al consenso — espresso o tacito —, del sovrano per esplicare legittimamente i propri effetti. Quando viene convocata un’assemblea conciliare, secondo il canonista, i due poteri, Chiesa e Stato, intervengono entrambi, perché la prima istituzione si preoccupa, attraverso l’attività sinodale, di definire le verità di fede, i canoni disciplinari, condannare eresie e scismi; lo Stato invece agisce per dare forza legislativa piena ai canoni conciliari e imporre l’esecuzione (quando, sottintende il Chionio, non siano nocivi per la pubblica autorità), nel territorio statuale\textsuperscript{43}. Persino i canoni tridentini vanno sempre interpretati e applicati senza ledere i diritti della sovranità\textsuperscript{44}.

\textsuperscript{41} F.A. CHIONIO, De regimine Ecclesiae, cit. in Verso il giurisdizionalismo, cit., 250 ss.
\textsuperscript{42} Ibid., 269 ss.
\textsuperscript{44} F.A. CHIONIO, De regimine Ecclesiae, cit. in Verso il giurisdizionalismo, cit., 302.
Le dottrine del Chionio furono condannate ‘privatamente’ da papa Benedetto XIV\textsuperscript{45}.

Una risposta in più alla configurazione della sinodalità nella canonistica subalpina di matrice giurisdizionalista proviene da Innocenzo Maurizio Baudisson\textsuperscript{46}. Allievo del Berardi, giustifica l’assolutismo dei sovrani con l’origine divina del potere civile. Insiste sullo \textit{ius protectionis} del principe sulla Chiesa. Presenta un’ecclesiologia che tiene anche conto della dimensione comunitaria e dei diritti del laicato nei confronti della gerarchia cattolica\textsuperscript{47}. È influenzato dal pensiero politico illuminista contemporaneo, in particolare dalle teorie del pensatore trentino Carlo Antonio Pilati\textsuperscript{48}, caratterizzato da un forte anticurialismo. Anche il canonista austriaco Joseph Valentin Eybel, il docente austriaco che sostiene tutte le riforme ecclesiastiche dell’imperatore Giuseppe II, suggestiona non poco la dottrina del Baudisson\textsuperscript{49}.

Il Baudisson a proposito della sinodalità mette in rilievo il diritto consuetudinario e antichissimo dei sovrani di partecipare al concilio ecumenico per evitare disordini, scissioni e per dare pronta esecuzione alle deliberazioni sinodali. Sulle materie di fede soltanto il concilio generale può pronunciarsi infallibilmente e deve essere seguito ovunque perché rappresenta la Chiesa intera. Gli altri decreti conciliari obbligano i fedeli solo se promulgati negli Stati\textsuperscript{50}.

\textsuperscript{45} Cfr. \textit{Verso il giurisdizionalismo}, cit., 197 ss. e 210.


\textsuperscript{47} I.M. Baudisson, \textit{Iuris ecclesiastici institutiones}, cit. in A. Lupano, \textit{Il canonista torinese}, cit., 336 ss.


\textsuperscript{49} A. Lupano, \textit{Il canonista torinese}, cit., 340.

Tutte le teorie giurisdizionaliste dei canonisti settecenteschi, comprese quelle sulla materia conciliare, sono state ancora insegnate nell’Ottocento, specialmente dal professore Giovanni Nepomuceno Nuytz che, al classico bagaglio dottrinale del giurisdizionalismo subalpino, ha aggiunto, tra l’altro, due principi importanti, più a livello politico che canonistico e teologico, aprendo una nuova fase nell’interpretazione accademica torinese della sinodalità.

Primo principio:

«Nulla impedisce che per un decreto di qualche concilio generale o fatto universale dei popoli il sommo pontificato sia trasferito dal vescovo e dalla città di Roma ad un altro vescovo e in un’altra città».

Esso è stato formulato nelle linee essenziali da Giustino Febronio ed è stato ribadito da uno dei massimi esponenti del giansenismo italiano, Pietro Tamburini.

Secondo principio:

«Una definizione di un concilio nazionale non ammette ulteriore discussione, nemmeno da parte del papa; e l’amministrazione civile può difendere questa posizione».


52 J. Febroni, De statu praesenti Ecclesiae, cit., cap. II, § III, 32-34.


La centralità assunta dal ‘concilio nazionale’ nel pensiero del canonista torinese — a parte le sfumature che possono richiamare Marsilio da Padova — si avvicina alle posizioni del sinodo giansenista di Pistoia voluto dal vescovo Scipione de’ Ricci.

Per valutare il pensiero del Nuytz si deve tenere conto del periodo storico. Queste due massime servivano al governo subalpino per la sua politica ecclesiastica. Si agitava allora la questione romana, si fronteggiavano l’intransigenza del governo liberale e il rifiuto del papa di rinunciare al governo temporale e di considerare la Chiesa come entità solo spirituale.

Le dottrine del Nuytz sono state condannate dalla Santa Sede con la lettera apostolica Ad Apostolicae Sedis fastigium del 1851, condanna ripetuta nel Sillabo (1864) e nell’enciclica Arcanum di papa Leone XIII (1880).

3. SINODALITÀ GIURISDIZIONALISTA E POLEMICA ANTICURIALE

In conclusione va osservato che la riflessione dei canonisti subalpini sulla sinodalità costituisce uno dei numerosi elementi di cui essi si servono nella polemica anticuriale. Si tratta di un atteggiamento caratteristico del giurisdizionalismo settecentesco, affrontato dai canonisti torinesi con prudenza ma con molta fermezza, ribadendo a livello teorico la centralità del momento conciliare nella vita ecclesiale: ad esempio risulta significativo che i concili di Costanza e Basilea di solito non siano evocati nelle lezioni pubbliche. Tuttavia a questi docenti controllati dallo Stato interessava soprattutto indottrinare gli studenti secondo uno schema che conciliasse il diritto patrio sabaudo col diritto canonico contemporaneo. A parole rimpiangevano sì la Chiesa delle origini, dove era frequente la convocazione dei concili, ma non ambivano a formulare ipotesi di superamento del sistema canonistico contemporaneo in modo da arrivare al recupero integrale del passato.

Il loro insegnamento anticuriale ha lasciato tracce durevoli: è stato determinante per formare la mentalità dei funzionari di Stato, della classe dirigente sabauda, del ceto forense, del clero, specie dell’alto clero, che frequentava la facoltà giuridica55.

55 Per rappresentare il clima culturale subalpino riguardo allo studio universitario del
Va precisato che anche la Facoltà teologica torinese rifletteva quasi gli stessi principi, nella prospettiva di dare maggior rilievo alla sinodalità ecumenica per respingere l’infalibilità pontificia\(^{36}\).

L’influenza di queste forze intellettuali non si è limitata al Settecento assolutistico, ma è proseguita nell’Ottocento liberale col Nuytz. E su questi principi giurisdizionalisti si è pure formata la classe politica subalpina, in buona parte laureata in leggi proprio all’Università di Torino, che ha pilotato il Risorgimento nazionale. Tuttavia, persino un ministro del regno d’Italia come Giovanni Lanza\(^{37}\) — che, ad eccezione di quasi tutti i colleghi, a Torino studiò medicina e chirurgia — ha recepito pure lui, a livello politico e giuridico, il clima del giurisdizionalismo piemontese più tradizionale, di stampo ‘governativo’ (e, nello spirito, abbastanza vicino al pensiero del diritto canonico, si può rammentare che Clemente Solaro, esponente conservatore cattolico di primo piano nell’età albertina, esaltava per aver studiato giurisprudenza a Torino in età napoleonica, quando erano state sopprese le cattedre di diritto canonico: «avevo seguito il mio corso di legge e presa la laurea prima della Ristorazione; sotto l’Impero francese non vi era cattedra di jus canonico, non imparai fortunatamente le massime febbroiane; studiai per conto mio il diritto ecclesiastico in autori non condannati dalla Chiesa, sentii le opinioni di dotti non ammiratori di Van Espen, Giansenio, delle libertà gallicane e del conciliabolo di Pistoia» (C. SOLARO DELLA MARGARITA, *Memorandum storico-politico*, Torino, 1851, 36). Altri si compiacevano genericamente del giurisdizionalismo sabaudo, senza nominarlo: Massimo d’Azeglio scriveva che in «Casa Savoia» (espressione generica, ma tale da identificare lo Stato nel complesso) «era tradizionale il rispetto al Papa, quanto la fermezza nel tenere in riga la Corte romana» (M. D’AZEGLIO, *I miei ricordi*, Torino, 1971, cap. 9, 93).

36 P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo*, cit., 42-70.

Nuytz). Lo dimostra l’atteggiamento tenuto dal Lanza in occasione della convocazione del Concilio ecumenico Vaticano I, quando, essendo ormai nell’aria un’azione di forza contro Roma, egli, presidente del consiglio, si preoccupa della eventualità che sia discusso e proclamato il dogma dell’infallibilità pontificia, temendo ripercussioni sulla riaffermazione della sovranità temporale della Santa Sede. In questa occasione Lanza incarica l’amico Domenico Berti, a Roma per studi storici, di svolgere opera di informatore sull’andamento dei lavori conciliari, di riferirne al governo, inoltre gli chiede di fare opera di persuasione allo scopo di convincere i vescovi a non appoggiare col loro voto il nuovo dogma.

In proposito è illuminante la ‘lettera d’incarico’ al Berti, del 1 febbraio 1870, in cui Lanza tenta di scongiurare in ogni modo «il pericolo della proclamazione del dogma», invocando addirittura una «crociata contro le pretese esorbitanti del partito gesuitico ed ultra cattolico»:

«I Governi civili non possono neppur rimanere indifferenti alla soluzione di quella questione [l’infallibilità pontificia], per il riflesso che può avere sui rapporti tra il Papato e lo Stato. Qualora venisse proclamata l’infalibilità del Pontefice, i responsi in materia di fede e sopra qualsiasi argomento verrebbero pronunciati da colui, che per essere contemporaneamente Capo della Chiesa e Principe temporale, potrebbe far servire a questo duplice interesse le sue decisioni, e creare gravi conflitti tra la Chiesa e lo Stato. Il regno italiano sarebbe per certo il primo a sentire i colpi di questa nuova possanza data al Papa. Non sarebbe a maravigliarsi se alla proclamazione del nuovo dogma, si volesse pure associare la necessità del potere temporale, come condizione indispensabile all’esercizio sicuro di quel nuovo attributo, e così portare al colmo l’antagonismo tra l’Italia ed il Papato, e tra il clero e gli italiani. La costituzione della Chiesa Cattolica verrebbe profondamente vulnerata, giacché essa è fondata sulla indipendenza e libertà de’ suoi rappresentanti riuniti nel Sinodo e le sue decisioni sono appunto reputate dai credenti come vere, perché si suppone che siano prese ed accettate da tutti i fedeli in seguito ad un esame coscienzioso, profondo, libero. Sommo interesse degli Stati e dei Governi è certo quello di custodire questa forma costitutiva della Chiesa»58.

58 La lettera è pubblicata dal principale biografo del politico casalense, E. TAVALLINI,
La vita e i tempi di Giovanni Lanza, II, Torino 1887, 3. Chissà come il liberale Lanza, dopo
Inoltre, l’atteggiamento teorico positivo verso l’autorevolezza del concilio ecumenico da parte dei canonisti e dei teologi piemontesi, contribuisce in parte a spiegare perché non pochi tra i presuli provenienti da territori dell’antico regno sardo, presenti al concilio Vaticano I, assumano una posizione più o meno ostile all’infallibilità pontificia\(^{59}\). Sono otto presuli in tutto\(^{60}\).

Nella loro posizione anti-infalibilista converge di sicuro una notevole influenza proprio dell’insegnamento ricevuto a Torino sia nella teologia sia nel diritto canonico\(^{61}\). Si può ragionevolmente ritenere che questa posizione di alcuni vescovi provenienti dall’area sabauda sia un effetto, sul lungo periodo, anche delle teorie giurisdizionaliste sulla sinodalità insegnate nell’Ateneo torinese.


\(^{61}\) Quasi tutti avevano studiato all’Università di Torino, salvo Montixi e Biale, i quali però avevano frequentato rispettivamente gli Atenei di Cagliari e di Genova, allora orientati al giurisdizionalismo e ad una teologia di stampo ‘sabaudo’, antifallibilista: cfr G. Tuninetti, Lorenzo Gastaldi, cit., I, 208 e nota 113.